

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art .1) DENOMINAZIONE

1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata: **"ADVANCE S.R.L."**.

Art. 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto, entro i limiti e con le modalità di legge, la fornitura di servizi di studio, ricerca, progettazione, consulenza, assistenza, formazione e coaching, marketing e comunicazione, fundraising, nonché l'organizzazione e la gestione di eventi e attività, nei seguenti settori:

- ambiente e salute;
- arte e spettacolo;
- cultura e patrimonio culturale;
- impresa e patrimonio industriale;
- paesaggio e territorio;
- turismo;
- economia e finanza.

La società potrà inoltre promuovere e sviluppare attività immobiliari, ivi compresi l'edificazione in genere, la costruzione, ristrutturazione e la riqualificazione di immobili, ispirate a principi di qualità e sostenibilità, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato, l'affitto, la locazione, anche finanziaria, la conduzione di immobili, opere ed impianti, la manutenzione e la gestione degli immobili di proprietà della società o da questa detenuti a qualunque titolo.

2. L'esercizio delle attività medesime potrà essere svolto in conformità alle cause di incompatibilità eventualmente previste dalla legge, nel qual caso dovranno essere esercitate in via alternativa ed esclusiva tra loro.

3. La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese od enti aventi oggetto analogo, affine, connesso, complementare o collegato al proprio.

4. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 e, in ogni caso, dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

5. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società o a soggetti i-

scritti in Albi professionali.

Art. 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).

Art. 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Padova, all'indirizzo risultante al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disp. att. al c.c..

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici sia in Italia che all'estero, mentre per l'istituzione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, è necessaria la decisione dei soci.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II - CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO

1. Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art 2468 del codice civile.

E' stata deliberato, dall'assemblea dei soci in data 14 settembre 2018, un aumento del capitale sociale per Euro 100.000,00 (centomila/00) il cui diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato entro la data del 13 (tredici) settembre 2020 (duemilaventi).

2. In sede di aumento del capitale sociale è derogato il disposto dell'art. 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

5. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non

stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

7. I soci possono decidere, con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso l'interesse della società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

8. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

9. Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'art. 2482-bis, comma 2, del codice civile e delle eventuali relative osservazioni dell'organo di controllo venga depositata nella sede della società prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta direttamente in assemblea.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

ART. 7) TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto fa-

vorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta nel Registro delle Imprese.

Art. 8) QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale, con decisione a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci, possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

3. I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. È consentita, con decisione unanime dei soci, l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1, del codice civile, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

5. Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 4 non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

ART. 9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti quote o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

2. È escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferi-

menti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel Registro Imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cc. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo

per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

8. Ove si tratti di trasferimento per atto fra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili.

In questo caso i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere al donatario o al cedente un prezzo pari al valore di mercato delle quote. Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento, tramite una relazione giurata di un esperto nominato dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove ha luogo la sede della società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico del socio cedente e per l'altra metà a carico dei soci che esercitano la prelazione, salvo che il valore di perizia risulti inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo o valore indicato dal cedente, in tal caso saranno ad esclusivo carico del socio cedente.

È facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto.

9. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento della procedura di cui al comma precedente, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

10. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo alle condizioni indicate nella sua proposta di alienazione, a meno che gli altri soci, entro gli stessi termini, congiuntamente e all'unanimità con gli indichino altro o altri soggetti ai quali cedere la quota, nel rispetto delle condizioni, termini e modalità contenute nella suddetta comunicazione.

Qualora i termini indicati nella proposta di alienazione siano scaduti a causa dell'espletamento della procedura prevista al comma 8, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta

la procedura di cui sopra.

11. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della società, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività della società, il valore attuale dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie, ivi compresa la circostanza che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della società occorre computare pure quello che deriva dall'avviamento della società.

12. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo, a meno che non vi sia il consenso espresso di tutti gli altri soci, si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel Registro Imprese e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Art. 10) CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE NEL CASO DI MORTE DI UN SOCIO

1. In caso di morte di un socio, la società, con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, ha facoltà sia di riconoscere quale socio l'erede, gli eredi o il legatario del socio deceduto, sia di presentare loro uno o più acquirenti, soci o non soci della quota caduta in successione; in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota spettante al defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio recedente, salvo il diverso accordo tra le parti.

Il corrispettivo dovrà essere pagato agli eredi del defunto entro sei mesi dal decesso.

2. Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento dei soci superstiti, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Art. 11) RECESSO DEL SOCIO

1. Oltre ai casi previsti dall'atto costitutivo o dallo statuto, il socio può recedere dalla società nei casi previsti dagli articoli 2473 e 2497 quater del codice civile.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Re-

gistro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel Registro Imprese o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

4. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

5. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

7. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito come previsto dall'art. 2473 del codice civile.

Art. 12) ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento;
- la scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e seguenti del codice civile ovvero qualora questi per almeno due anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso appartenente;
- nell'ipotesi di socio che sia un ente collettivo, la totale assenza dall'attività sociale per almeno due anni consecutivi.

2. Il socio può essere inoltre escluso nei seguenti casi:

- quando eserciti senza il consenso degli altri soci un'attività concorrente con quella della società;
- quando si renda gravemente inadempiente nei confronti della società;
- quando venga dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o subisca una condanna passata in giudicato che comporti una pena detentiva non inferiore a 5 (cinque) anni;
- quando vengano posti in essere comportamenti tali da pregiudicare la reputazione, l'immagine, il nome ed ogni altra

circostanza tale da incidere sull'onorabilità della società. L'esclusione del socio viene decisa dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata su richiesta dei soci fondatori Giampieretti Avv. Marco e Ferrero Avv. Marco, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale e comporta la liquidazione della partecipazione in base alle norme di legge e al valore determinato ai sensi dell'articolo 33.4 del presente statuto.

Nel caso in cui i soci siano 2 (due), l'esclusione è pronunciata dall'autorità giudiziaria.

Il socio escluso ha facoltà di opporsi alla decisione proponendo ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con le predette maggioranze, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

3. L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

4. Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'art. 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 12 bis (DIRITTI PARTICOLARI)

Ai sensi dell'art. 2468 terzo comma del c.c. viene espressamente attribuito ai soci fondatori Giampieretti Avv. Marco e Ferrero Avv. Marco il diritto particolare di veto sulle decisioni dell'organo amministrativo di esclusione dei soci, da esercitarsi secondo i termini e le condizioni che seguono:

- l'organo amministrativo dovrà comunicare ai soci fondatori Giampieretti Avv. Marco e Ferrero Avv. Marco i termini e le condizioni tutte dell'esclusione del socio, che intende sottoporre alla decisione dei soci entro il termine di 30 (trenta) giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea, mediante raccomandata o email o altro mezzo che consenta di provare l'avvenuta spedizione e ricezione;

- i soci fondatori Giampieretti Avv. Marco e Ferrero Avv. Marco dovranno comunicare all'organo amministrativo il divieto di sottoporre alla decisione dei soci entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea, decorso il quale, senza aver ricevuto la comunicazione del divieto, l'organo amministrativo potrà legittimamente sottoporre all'assemblea dei soci la decisione

di esclusione;

- ricevuto il legittimo divieto da parte dei soci fondatori Giampieretti Avv. Marco e Ferrero Avv. Marco, l'organo amministrativo dovrà desistere dal sottoporre all'assemblea dei soci la decisione di esclusione del socio, pena il risarcimento del danno.

Tutti i diritti particolari previsti dal presente statuto possono essere costituiti, modificati o estinti esclusivamente con il consenso unanime dei soci.

In caso di alienazione parziale della quota di partecipazione del socio titolare di un diritto particolare, il diritto particolare non si trasmette a favore della parte acquirente, salvo il consenso unanime dei soci.

In tutti i casi di estromissione dalla compagine sociale del socio titolare di un diritto particolare, il diritto particolare si intende automaticamente estinto dalla data dell'estromissione e tutti i soci rilasciano apposita procura all'organo amministrativo affinché provveda all'eventuale soppressione del presente articolo in caso di estinzione di tutti i diritti particolari previsti nel presente statuto, attribuendo all'uopo ogni potere necessario, utile od opportuno all'espletamento dell'incarico conferito, con promessa di tenere per rato e valido l'operato del nominato procuratore, sotto gli obblighi di legge e con obbligo di rendiconto.

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Art 13) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Sono di competenza dei soci, oltre ai casi previsti dal presente statuto e da quelli previsti dal codice civile:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un quinto (1/5) del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 14) DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. Le decisioni dei soci sono adottate sempre con metodo assembleare con riferimento alle materie riguardanti:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- d) l'emissioni di titoli di debito.

Le decisioni dei soci sono inoltre assunte con metodo assembleare quando lo richiedano uno o più amministratori o anche uno solo dei soci.

Negli altri casi, le decisioni possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, quando sono promosse da ciascun amministratore o dai soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.

Art. 15) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

1. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende proporre una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

2. La trasmissione della proposta può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica e deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

3. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), agli amministratori e, se nominati, ai membri dell'organo di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 c.c. indicando: a) la data in cui la decisione deve intendersi formata; b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno; c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

4. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Art. 16) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga la comunicazio-

ne (effettuata con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) del consenso in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, di tanti soci quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

3. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), agli amministratori e, se nominati, ai membri dell'organo di controllo e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

4. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Art. 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata telefax o posta elettronica spedita ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro Imprese.

2. Nei casi di urgenza l'assemblea può essere convocata anche mediante telefax o posta elettronica da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal Registro Imprese, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, purchè venga ratificata dai soci assenti entro breve termine.

Art. 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

2. L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati in modo da consentire a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. In tal caso devono essere indicati nell'avviso di

convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Nel caso di assemblea audio/video il Presidente deve preventivamente verificare la legittimazione dei presenti, il corretto collegamento audio/video e che ciascuno possa avere la possibilità di intervenire nella discussione dell'assemblea a parità di condizioni con gli altri partecipanti.

Art. 19) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale; la rappresentanza in assemblea può essere attribuita anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee) o a mezzo di procura generale.

2. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Art. 20) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di assenza o impedimento dei soggetti predetti, da persona designata dagli intervenuti.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario che può essere scelto anche tra i non soci, designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Art. 21) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro Imprese.

Art. 22) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. Le decisioni dei soci, salvi i casi previsti dal presente statuto ove richiesto un diverso quorum o un maggior consenso, sono adottate come segue:

a) L'assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentano almeno la meta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; l'assemblea delibera inve-

ce con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile;

b) Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'art. 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i membri dell'organo di controllo) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo che sono rimasti assenti.

Art. 23) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 c.c..

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ

Art. 24) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico; oppure,

b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:

b.1) con metodo collegiale;

b.2) con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto;

b.3) con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto;

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono in ogni caso di competenza del consiglio di ammini-

strazione.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

5. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

8. Gli amministratori sono rieleggibili.

9. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

10. Agli amministratori spetta un emolumento annuo stabilito con decisione dei soci, nonché il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. Salvo diversa decisione dei soci, in aggiunta al compenso, a favore degli stessi è attribuita un'indennità di cessazione della carica, costituibile mediante accantonamenti periodici oppure con sistemi assicurativi o previdenziali.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

11. Salvo diversa contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui

all'art. 2390 del codice civile.

Art. 25) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del comma 1 dell'art. 24 del presente statuto, i componenti del consiglio di amministrazione, salvo per quanto disposto dall'art. 2475, comma 5, del codice civile, agiscono con le modalità di forma congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

Art. 26) ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il consiglio può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati in modo da consentire a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi, anche mediante telefax o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai membri dell'organo di controllo, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.

4. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il presidente ma ciò qualora il Consiglio sia composto da più di due Consiglieri. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo ammini-

strativo medesimo.

Nel caso di assemblea audio/video il Presidente deve preventivamente verificare la legittimazione dei presenti, il corretto collegamento audio/video e che ciascuno possa avere la possibilità di intervenire nella discussione dell'assemblea a parità di condizioni con gli altri partecipanti.

**Art. 27) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE
MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER I-
SCRITTO**

1. A meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale e non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta di cui all'art. 25 del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

2. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende proporre una data decisione formula detta proposta in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

3. La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica e deve essere diretta a tutti gli amministratori, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

4. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai membri dell'organo di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministrato-

ri vanno conservati in allegato al libro stesso.

6. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga la comunicazione (effettuata con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) del consenso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) di tanti amministratori quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta.

7. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

8. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai membri dell'organo di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

9. Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.

10. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 28) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Art. 29) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 30) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO DIRETTORI E PROCURATORI

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del codice civile.

2. Il consiglio di amministrazione può pure nominare direttori e procuratori speciali.

Art. 31) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

c) nel caso di sistema di amministrazione non collegiale:
c.1) a ciascun membro del consiglio di amministratore in via disgiunta da altri, nelle materie in cui detto membro del consiglio di amministrazione possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;

c.2) ai membri del consiglio di amministrazione in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti membri del consiglio di amministrazione possano operare con metodo congiuntivo.

2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente sia disgiuntamente.

Art. 32) ORGANO DI CONTROLLO

La società, mediante decisione dei soci, può nominare un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti negli appositi registri che esercita altresì la revisione legale dei conti o un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti scelti tra i revisori legali iscritti negli appositi registri che esercita altresì la revisione legale dei conti.

Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria il

sindaco o il collegio sindacale vigila anche sull'osservanza della legge e delle norme per il funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società si rinvia a quanto disposto dal codice civile o da altra norma di legge.

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi, anche mediante telefax o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 33) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio, redatto secondo le norme di legge, va presentato ai soci entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ovvero, in caso di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze della struttura e dell'oggetto sociale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella Relazione sulla gestione o nella Nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le motivazioni che hanno originato la necessità del differimento.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

4. Al momento dell'approvazione del bilancio l'assemblea dei soci, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) può stabilire il "valore convenzionale della società", a cui tutti i soci si impegnano ad attenersi, nel caso di trasferimento di quote a qualsiasi titolo, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale, e per le altre cau-

se di scioglimento previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior esercizio.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 35) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 36) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 37) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art. 38) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata consegnata a mani a soci, amministratori, membri dell'organo di controllo, revisori e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica

o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede della società.

3. A ogni comunicazione inviata via posta elettronica o telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Art. 39) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto, ad eccezione di quelli stabiliti da norme di legge, vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

F.to Adriana Varotto

F.to Gianluigi Maculan (L.S.)